



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri - Demografici

n.74 data 01.07.2015 R.G.422	Oggetto: Diritti di rogito periodo Marzo - Giugno 2015 Segretario Generale - Riparto e liquidazione.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

RILEVATO CHE:

- l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n.1144 è intervenuto in materia di diritti di rogito dei Segretari Comunali apportando una serie di modifiche alla legislazione vigente al momento della sua entrata in vigore;
- prima dell'intervento del D.L. 90/2014 operava la disposizione contenuta all'art.30 della Legge 15 novembre 1973, n.734, (come modificato dall'art.25, comma 7, del D.L. 22 dicembre 1981, n.786 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1982, n.51) che riconosceva agli Enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito, mentre il restante 10% doveva essere attribuito al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo da destinarsi a corsi di formazione e sussidi per il Segretari Comunali (cfr.art.42 della Legge 8 giugno 1962, n. 604);
- il disposto dell'art.41, comma 4, della Legge 11 luglio 1980m b,312, riconosceva ai Segretari Comunali il diritto a percepire una quota delle entrate rinvenienti all'Ente locale a titolo di diritto di rogito pari al 75% (da conteggiarsi non sul TOTALE dell'entrata ma sul 90% riservato agli Enti locali), fino alla concorrenza del terzo dello stipendio in godimento;

PRESO ATTO che le disposizioni sopra riportate non sono più vigenti a seguito dell'intervento del D.L. 90/2014 per cui, la prima, è stata sostituita dall'integrale attribuzione dei diritti di segreteria all'ente locale con abrogazione della quota da destinare al Ministero dell'Interno e, la seconda, dal venir meno di ogni spettanza ai Segretari comunali a titolo di rogito a mezzo dell'abrogazione, del già citato art.41, comma 4, della Legge n.312/1980 (art.10, comma 1, del D.L. n.90 /2014, come convertito con L. n.114/2014);

RILEVATO che tale eliminazione del diritto di rogito dei Segretari comunali il legislatore ha previsto, tuttavia, un'**eccezione**, nella parte in cui prevede che **negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (come il Comune di Priverno) una quota del provento annuale spettante al Comune (a titolo di diritti di segreteria) è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore un quinto dello stipendio in godimento** (art.10, comma 2-bis, del D.L. 90/2014, come convertito in Legge n.114/2014);

DATO ATTO che la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia con parere n.194/2014, e la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia con parere n.275/2014 e parere n.297/2014 hanno chiarito che le disposizioni in esame e relative ai diritti di rogito, "dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell'Ente ... permettono l'attribuzione di una quota del provento comunale ... in misura non superiore al

quinto dello stipendio in godimento e per i soli segretari che prestano servizio in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque per quelli che non hanno qualifica dirigenziale” per cui, sulla base della “formulazione letterale”, negli enti privi di dirigenti, il compenso è corrisposto “a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato in concreto il segretario preposto. La norma infatti prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione dei quota di proventi”;

RILEVATO, altresì, che per la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia, con il parere n.194/2014, la “ratio della disposizione si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali fruiscono della clausola di galleggiamento” e che i proventi relativi ai diritti di rogito sono attribuiti, integralmente, al Segretario Comunale laddove, ovviamente, gli importi riscossi dal Comune non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento;

CONSIDERATO che in conseguenza dell’obbligo in capo a ciascuna Amministrazione di applicare il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo di lavoro (CdS. Sez. IV, sentenza n.1191/1999) e dell’inclusione dei diritti di segreteria tra le voci retributive disciplinate dall’art.37 del CCNL 16/05/2001 è necessario procedere alla liquidazione dei diritti di rogito maturati dopo l’entrata in vigore del D.L. n.90/2014;

VISTO che per il prospetto dei diritti di rogito relativi al periodo Marzo - Giugno 2015 dal quale risulta un introito complessivo per diritti di Segreteria pari ad € 1.643,08 (Rep. dal n.4643 al n.4644);

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente l’intero importo, inferiore al limite di un quinto della retribuzione annuale del Segretario, debba essere corrisposto allo stesso Segretario rogante;

CONSIDERATO, infine che occorre provvedere alla liquidazione relativa al periodo Marzo - Giugno 2015, con relativa assegnazione dell’intera quota spettante al Segretario rogante Avv. Alessandro Izzi;

ATTESO che sono stati contabilizzati per diritti di segreteria relativi ai rogiti per il periodo Marzo - Giugno 2015 (Rep. dal n.4643 al n.4644), € 1.643,08;

VISTO il D. Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n.82/04 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla liquidazione della somma di € 1.643,08 a favore del Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi;
- 2) di imputare la complessiva somma di € 1.643,08 al Tit.01-Funz.01-Serv.02-Int.01-V.E.20, C.G.1103, Cap.76/00 del bilancio 2015 in corso di formazione;

- 3) di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

F.to Dott.ssa Antonina Rodà

www.AlboPretorionline.it 09/07/15

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **09 LUG. 2015** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 07/07/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, lì 07/07/2015

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

Priverno, lì 07/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 07/07/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà